



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER
IL REGISTRO
AMMINISTRATIVO
DELLE UNIONI DI
FATTO E
CONVIVENZE**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 04.11.2014
RETTIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 56 DEL 25.11.2014**

REGOLAMENTO PER IL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI DI FATTO E CONVIVENZE

Art. 1 **Definizione**

1. Il Comune di Bressana Bottarone, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, garantisce l'attuazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità e libertà individuale.
2. Ai fini del presente regolamento, si considera "Unione di fatto e convivenza" ogni nucleo basato su legami affettivi o di mutua solidarietà, tra due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso, caratterizzato dalla convivenza da almeno un anno e dal contributo di entrambe le parti alle esigenze di vita comune, che abbia chiesto ed ottenuto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
3. Non è considerata "Unione di fatto e convivenza" l'unione tra persone legate dal vincolo del matrimonio o da vincoli giuridici di parentela, affinità, adozione, tutela, curatela.
4. Il regime giuridico delle "Unioni di fatto e convivenze" si applica ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini stranieri iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Bressana Bottarone.
5. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui al presente regolamento.

Art. 2 **Attività di sostegno delle unioni civili**

1. Il Comune di Bressana Bottarone tutela e sostiene la piena dignità umana e sociale delle unioni di fatto e delle convivenze; ne promuove il pubblico rispetto favorendone l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico anche attraverso l'adozione di atti che consentano loro l'accesso ai benefici che l'amministrazione comunale riconosce in materia di:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali;
 - c) politiche per giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione;
 - g) trasporti

Art. 3 **Istituzione del Registro Amministrativo delle unioni di fatto e delle convivenze**

1. Presso il Comune di Bressana Bottarone è istituito il Registro amministrativo delle unioni di fatto e delle convivenze. La disciplina comunale sulle unioni di fatto e sulle convivenze non interferisce con alcuna normativa di tipo civilistico e comunque riservata alle competenze statali, con le

competenze amministrative di qualunque altra pubblica amministrazione, né con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile.

2. Il procedimento amministrativo volto all'iscrizione nel Registro delle Unioni di fatto e delle convivenze può avvenire, anche digitalmente attraverso il sito web del Comune, con l'utilizzo della modulistica a tal fine predisposta dall'Amministrazione e disponibile in rete o recandosi presso il competente ufficio comunale.

3. Il Comune di Bressana Bottarone, nella gestione dei dati contenuti nel Registro, si impegna al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 4

Iscrizione nel Registro

1. L'iscrizione nel Registro avviene esclusivamente su istanza presentata all'ufficio comunale competente congiuntamente dagli interessati, purché maggiorenni e coabitanti da almeno un anno; tale ultimo requisito dovrà risultare nella scheda anagrafica di famiglia.

2. L'iscrizione nel registro è gratuita.

3. L'iscrizione non può essere richiesta da coloro che siano già registrati come parti di un'altra unione di fatto e di convivenza i cui effetti non siano cessati, come previsto dal precedente art. 1, comma 2, al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione nei registri di stato civile della separazione tra i coniugi, della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio.

4. La domanda, da presentarsi (anche telematicamente), mediante la modulistica predisposta dall'Amministrazione, deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive indicate dal presente regolamento.

5. L'ufficio anagrafe/stato civile può verificare in ogni momento l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'iscrizione.

6. All'interno del Comune di Bressana Bottarone, chi si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza

Art. 5

Cancellazione

1. La cancellazione dal Registro si verifica qualora:

a) vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;

b) venga meno la situazione di coabitazione o di reciproca assistenza morale e/o materiale, provata da elementi di fatto;

c) venga meno l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Bressana Bottarone;

d) si verifichi la morte di una delle parti.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), in assenza di richiesta congiunta, l'ufficio provvede ad inviare, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, anche in via telematica all'altro componente dell'unione di fatto le comunicazioni relative alla cancellazione.

Nel caso di cui alla lettera d) restano fatti salvi i benefici che il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali, previa verifica della

permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio, continua a goderne il convivente superstite.

I componenti l'unione di fatto e convivenze devono comunicare all'ufficio competente entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel registro e chiedere la cancellazione. L'ufficio competente provvede entro i successivi 10 giorni, con decorrenza degli effetti dalla data della comunicazione.

2. L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza del venir meno dei requisiti, pur in assenza delle necessarie dichiarazioni da parte degli interessati, provvede d'ufficio alla cancellazione dandone notifica agli interessati.

3. La violazione degli obblighi di comunicazione, di cui ai commi precedenti, da parte degli interessati comporta l'immediata decadenza dai benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

Art. 6 **Attestato di iscrizione**

1. I soggetti iscritti al Registro possono chiedere ed ottenere dal Comune di Bressana Bottarone "l'attestato d'iscrizione al registro delle Unioni di fatto e delle convivenze". Tale attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento dei diritti e benefici previsti da atti o disposizioni dell'Amministrazione comunale.

2. L'iscrizione in tali registri non avviene ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri e doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di riconoscimento sociale ai fini e agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela

3. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 7. **Norme finali**

1. Il Comune di Bressana Bottarone si impegna a prevedere nei futuri regolamenti o atti amministrativi che regolano l'accesso ai servizi o a benefici di varia natura che saranno emanati, condizioni di parità di trattamento tra coppie sposate o assimilate e le unioni di fatto come individuate nel presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo pretorio dell'ente della deliberazione di approvazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

COSTITUZIONE

Le “unioni civili” trovano il loro fondamento costituzionale negli articoli 2, 3, 29 della Costituzione

L'unione civile non si pone in contrasto con la famiglia, così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione dall'articolo 29, posto che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e, pertanto, nel riconoscere e sottolineare l'importanza della famiglia, non esclude all'evidenza il sorgere o l'esistenza di atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall'art. 3 della Costituzione) le cui finalità siano meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

LEGGE N 1228/54

In Italia l'anagrafe è regolata dalla legge n. 1228/54, nonché dal suo regolamento di attuazione approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/89 e successive modificazioni che all' art. 4 recita:

- 1. Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.*
- 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.*

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2008 n. 3

Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario. (GU n. 35 del 30-8-2008)

Art. 2.

Principi ed obiettivi

1. Il governo della rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie si informa ai seguenti principi:

- a) rispetto della dignità della persona e tutela del diritto alla riservatezza;*
- b) universalità del diritto di accesso e uguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità delle esigenze;*
- c) libertà di scelta, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni;*
- d) personalizzazione delle prestazioni, ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona;*
- e) promozione dell'autonomia della persona e sostegno delle esperienze tese a favorire la vita indipendente;*
- f) sussidiarietà verticale e orizzontale;*
- g) riconoscimento, valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;*
- h) promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà, anche al fine di favorire la permanenza e il reinserimento nel proprio ambiente familiare e sociale;*
- i) solidarietà sociale, ai sensi degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;*
- j) effettività ed efficacia delle prestazioni erogate.*

2. La Regione, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:

- a) omogeneità ed adeguatezza della rete delle unità di offerta ai bisogni sociali e socio-sanitari;*
- b) flessibilità delle prestazioni, anche attraverso la predisposizione di piani individualizzati di intervento;*
- c) integrazione delle politiche sociali e socio-sanitarie con le politiche sanitarie e di settore, in particolare dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della casa;*
- d) efficienza della rete delle unità di offerta ed ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.*